



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035
Tel. 0534 / 801611 Fax 0534 / 801700
e-mail statocivile@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
PEC comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Separazioni e divorzi con negoziazione assistita da avvocati

(art. 6 D.L. 132/2014 convertito nella Legge 162/2014, Circolari Ministero dell'Interno n. 19/2014 e n. 6/2015)

In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge 10 novembre 2014, n.162 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita, da almeno un avvocato per parte, per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. I presupposti per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelli previsti dalla Legge n. 898/1970 e s.m.i.

I coniugi interessati ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura prevede che:

- a) l'accordo debba essere munito di **nulla-osta rilasciato dalla Procura della Repubblica** in caso di:
 - assenza di figli;
 - assenza di figli minori;
 - assenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
 - presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti;

- b) l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica**, previa valutazione dell'interesse dei figli, in caso di:
 - presenza di figli minori;
 - presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
 - presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l'accordo, dovranno trasmetterlo entro il termine di 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, che potrà essere:

- comune di celebrazione del matrimonio civile;
- comune di celebrazione del matrimonio concordatario o di altri culti religiosi;
- comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

La trasmissione della documentazione, da parte degli avvocati (utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense e l'ISTAT), potrà avvenire mediante:

- consegna a mano presso l'Ufficio di Stato Civile, piano terra, sede comunale da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- PEC al seguente indirizzo comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it
- posta ordinaria raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di Castiglione dei Pepoli
Ufficio dello Stato Civile
Piazza Marconi 1, 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)

Per maggiori informazioni:

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Tel 0534 801622 – 0534 801623

e-mail statocivile@comune.castiglionedeipepoli.bo.it